



# **CITTÀ DI ALESSANDRIA**

**I.U.C.**

IMPOSTA UNICA COMUNALE

**REGOLAMENTO COMPONENTE**

**IMU**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

## MEMORANDUM

Il testo del presente Regolamento è aggiornato con le modifiche riportate nel sottostante elenco le cui decorrenze risultano dai corrispondenti provvedimenti:

è stato approvato dalla Giunta Comunale il 2/10/2012 con atto n. 257/1110M - 413;

è stato approvato dal Consiglio Comunale il 25/10/2012 con atto n. 85 / 257 / 413 /1110M;

è entrato in vigore il 1<sup>o</sup> gennaio 2012.

è stato modificato dalla Giunta Comunale il 15/11/2013 con atto n. 289/0/460/1110M;

è stato modificato dal Consiglio Comunale il 21/11/2013 con atto n. 168 / 289 / 460 / 1110M;

è stato modificato dalla Giunta Comunale il 2/5/2014 con atto n. 122/1110m/191;

è stato modificato dal Consiglio Comunale il 19/5/2014 con atto n. 69/122/1110m/191

è stato modificato dalla Giunta Comunale il 22/04/2015 con atto n. 108/Servi-165;

è stato modificato dal Consiglio Comunale il 05/06/2015 con atto n. 64

# I N D I C E

<b>Art. 1 -</b>	<b>Oggetto del Regolamento</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 2 -</b>	<b>Imposta riservata allo Stato</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 3 -</b>	<b>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 4 -</b>	<b>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 5 -</b>	<b>Base imponibile delle aree fabbricabili</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 6 -</b>	<b>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico</b>	<b>Pag. 7</b>
<b>Art. 7 -</b>	<b>Base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</b>	<b>Pag. 7</b>
<b>Art. 8 -</b>	<b>Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici</b>	<b>Pag. 8</b>
<b>Art. 9 -</b>	<b>Unità immobiliari possedute da anziani o disabili</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art. 10 -</b>	<b>Unità immobiliari possedute da iscritti AIRE</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art. 11 -</b>	<b>Esenzioni e riduzioni</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art. 11 bis-</b>	<b>Agevolazione per il sobborgo di Castelceriolo e di Spinetta Marengo</b>	<b>Pag. 11</b>
<b>Art. 11 ter-</b>	<b>Agevolazioni per l'abitazione concessa in uso gratuito</b>	<b>Pag. 11</b>
<b>Art. 12 -</b>	<b>Aliquota agevolata per le locazioni di unità immobiliari concesse in base ai Patti Territoriali</b>	<b>Pag. 12</b>
<b>Art. 13 -</b>	<b>Versamenti ed interessi</b>	<b>Pag. 13</b>
<b>Art. 14 -</b>	<b>Differimento dei termini per i versamenti</b>	<b>Pag. 14</b>
<b>Art. 15 -</b>	<b>Rimborsi e compensazioni</b>	<b>Pag. 14</b>
<b>Art. 16 -</b>	<b>Dichiarazione IMU</b>	<b>Pag. 15</b>
<b>Art. 17 -</b>	<b>Riscossione coattiva</b>	<b>Pag. 15</b>
<b>Art. 18 -</b>	<b>Disposizioni finali</b>	<b>Pag. 15</b>

## **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Alessandria dell'Imposta Municipale Propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
5. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Alessandria.

## **ART. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO**

1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria (IMU).
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

### **ART. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

### **ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

### **ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 504/1992.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato,

independientemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. Sono tuttavia considerati terreni agricoli, anche se si tratta di aree fabbricabili, quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29/3/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvio-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
4. Le porzioni di terreno che - ancorché potenzialmente edificabili - vengono considerate dai contribuenti pertinenziali degli edifici in quanto adibite a cortili, a giardini, a frutteti ed agli spazi di manovra degli edifici, devono essere denunciate dai soggetti passivi nella dichiarazione IMU. La prova dell'asservimento pertinenziale, che grava sul contribuente, deve basarsi su concreti elementi fattuali, dimostrativi del necessario ed insostituibile vincolo funzionale dell'area rispetto al manufatto principale. Tale disciplina derogatoria prevede da parte del Comune il riconoscimento quale pertinenza dell'immobile di un'area, con le caratteristiche sopra evidenziate, con un'estensione massima di 1.000 mq. al netto della proiezione a terra degli edifici. Il riconoscimento della pertinenzialità ai fini del pagamento dell'imposta vige dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione IMU.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo del Servizio Tributi, il Comune di Alessandria, entro il 31 maggio di ogni anno, con Deliberazione della Giunta Comunale determina, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale. Il Servizio Tributi non procede ad accertamenti qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dal Comune.
7. Qualora il Contribuente abbia dichiarato, sulla base delle risultanze estimative di atto pubblico, scrittura privata autenticata, perizia estimativa o contratto preliminare, un valore delle aree

fabbricabili in misura superiore a quella che risulta dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del precedente comma 6, non ha diritto ad alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta.

8. In caso di diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili - stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici - gli Uffici del Comune si attengono alle norme di legge vigenti.

## **ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO.**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

## **ART. 7 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ed in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato.
3. Si intendono inagibili o inabitabili le unità immobiliari con le sotto descritte caratteristiche:  
immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lett. c) e d), della Legge n° 457 del 5 agosto 1978 (art. 3 D.P.R. 380/2001) ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dei competenti tecnici comunali, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del Contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445.
- c) Il Comune si riserva, comunque, di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal Contribuente ai sensi del precedente punto b), mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Nel caso in cui da detta verifica risulti una situazione di fatto diversa dall'autocertificata inagibilità od inabitabilità, fatte salve le azioni e responsabilità anche penali per falsa dichiarazione, il Comune provvederà al recupero delle spese sostenute a carico del proprietario.

Comunque la presentazione dell'istanza volta al riconoscimento dello stato di inagibilità del/i fabbricato/i non esonera il/i possessore/i alla presentazione della relativa comunicazione/dichiarazione di variazione IMU.

5. La riduzione dell'imposta di cui sopra si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia al Servizio Tributi oppure dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.

## **ART 8. - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI**

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli

Istituti autonomi per le case popolari, si applica l'aliquota pari a quella dell'abitazione principale deliberata dal Comune. Resta ferma la detrazione prevista per l'abitazione principale. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

## **ART. 9 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

## **ART. 10 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ISCRITTI AIRE**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

## **ART. 11 - ESENZIONI E RIDUZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.
3. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
4. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
5. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi

condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

6) Per le unità immobiliari in cui dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente il possessore ed il suo nucleo familiare attestanti un indicatore ISEE inferiore ai 7.500 (settemilacinquecento) euro, si applica la riduzione di un punto millesimale dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale.

7) Dall'anno d'imposta 2015, per le unità immobiliari del territorio comunale ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici, i cui proprietari – a decorrere dall'anno 2000 – hanno subito danni a seguito di eventi quali esondazione di canali, rii, ecc., si applica una riduzione dell'aliquota pari all'1,3 per mille.

Il contribuente, su specifico modello predisposto dal Servizio Tributi, deve comunicare – entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento - l'utilizzazione della riduzione in oggetto, allegando una copia della segnalazione del danno subito presentata al Comune di Alessandria dall'anno 2000.

8) La riduzione dell'aliquota pari all'1,3 per mille è estesa dall'anno d'imposta 2015 anche ai fabbricati adibiti ad attività produttive i cui proprietari hanno segnalato i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali nei giorni dal 12 al 14 ottobre 2014 e dal 15 al 16 novembre 2014.

Il contribuente, su specifico modello predisposto dal Servizio Tributi, deve comunicare – entro il 31 dicembre 2015 – l'utilizzazione della riduzione in oggetto, allegando una copia della segnalazione del danno subito nel periodo succitato, presentata al Comune di Alessandria.

## **ART. 11 BIS – AGEVOLAZIONE PER IL SOBBORGO DI CASTELCERIOLO E DI SPINETTA MARENGO**

1. Per il Sobborgo di Castelceriolo, tenuto conto che in questa zona è ubicata l'ex discarica del Consorzio Alessandrino e gli impianti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani, con la permanenza di sgradevoli odori ed altri disagi ed il conseguente deprezzamento del valore degli immobili, si applicano le seguenti agevolazioni:
  - a) riduzione di un punto per mille dell'aliquota ridotta esclusivamente per la c.d. "abitazione principale" nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze;
  - b) riduzione di un punto per mille dell'aliquota ordinaria per le unità immobiliari ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici.
2. Per il Sobborgo di Spinetta Marengo - in quanto area complessivamente interessata a R.I.R. (Rischio Incidente Rilevante) - si applica una riduzione pari all'uno per mille dell'aliquota ordinaria per le unità immobiliari ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici.

## **ART. 11 TER – AGEVOLAZIONI PER L'ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO**

- 1) È prevista una aliquota ridotta di 1,6 punti per mille per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, purché il titolo dell'intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti.
- 2) Per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria, è equiparabile all'abitazione principale l'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, che viene utilizzata come abitazione principale. Il titolo dell'intera proprietà deve esaurirsi tra i suddetti soggetti. Il beneficio si estende anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare.

- 2 bis) Dall'anno d'imposta 2014 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, che viene utilizzata come abitazione principale. Il titolo dell'intera proprietà deve esaurirsi tra i suddetti soggetti. Il beneficio si estende anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare. L'agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. Per usufruire di tale agevolazione il contribuente deve presentare al Comune specifica comunicazione predisposta dal Servizio Tributi, con allegata la relativa dichiarazione ISEE.
- 3) Al fine di usufruire dell'agevolazione prevista nel 2° comma, il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del comodante e del suo nucleo familiare viene fissato in euro 40.000 (quarantamila).
- 4) Condizioni per l'agevolazione sono la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell'utilizzatore dell'immobile.
- 5) Il contribuente, su specifico modello predisposto dal Servizio Tributi, deve comunicare al Comune l'utilizzazione dell'agevolazione prevista dal 1° comma. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI, in quanto compatibili.
- 6) Per l'agevolazione prevista dal 2° comma deve essere presentata al Comune specifica comunicazione predisposta dal Servizio Tributi, con allegata la relativa dichiarazione ISEE.
- 7) Le comunicazioni devono essere presentate dal soggetto passivo entro il termine ordinario previsto per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU.
- 8) Il venir meno della situazione che dà diritto alle agevolazioni sopraindicate deve essere comunicata al Comune con le stesse modalità.

## **ART. 12 – ALIQUOTA AGEVOLATA PER LE LOCAZIONI DI UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN BASE AI PATTI TERRITORIALI**

1. E' prevista un'aliquota agevolata pari all'ottanta per cento, arrotondata al decimale, dell'aliquota base deliberata dal Comune per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 5 comma 2 e 3 della Legge

9/12/1998, n. 431 e nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dai Patti Territoriali vigenti.

2. L'aliquota agevolata non si applica alle pertinenze locate.
3. Condizioni essenziali per usufruire dell'aliquota agevolata sono:
  - a) l'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali afferenti la registrazione dei contratti di locazione;
  - b) la presentazione dell'istanza da parte del contribuente, su modulistica specifica predisposta dal Servizio Tributi,
  - c) la residenza anagrafica del conduttore dell'immobile oggetto del contratto;
  - d) sono esclusi dall'obbligo della residenza anagrafica gli studenti universitari che utilizzano gli immobili ad uso abitativo secondo quanto previsto da specifico accordo territoriale.
4. Il locatore ha diritto ad applicare l'aliquota agevolata dal giorno in cui l'inquilino risiede anagraficamente a titolo di abitazione principale.
5. Il contribuente è tenuto a comunicare la cessazione dei requisiti agevolativi di cui al presente articolo mediante modulistica specifica predisposta dal Servizio Tributi.

### **ART. 13 – VERSAMENTI ED INTERESSI**

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro dodici. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale maggiorato dell'uno per cento, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno fiscale e sia stato comunicato al Servizio Tributi.

## **ART. 14 – DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI**

1. Con specifico atto deliberativo del Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da gravi calamità naturali.
2. Con determinazione dirigenziale del Funzionario Responsabile, a fronte di provvedimenti di accertamento in capo a soggetti che versano in particolari situazioni di disagio economico accertate e verbalizzate dal corpo di Polizia Municipale, potrà essere concessa la rateizzazione delle richieste di pagamento, da un minimo di quattro rate ad un massimo di otto rate aventi cadenza mensile od eccezionalmente con cadenza trimestrale e comprensive degli interessi calcolati sul debito residuo al tasso legale su base giornaliera.

Per importi superiori a € 5.164,57 è necessario prestare idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria.

Le istanze di rateizzazione devono essere obbligatoriamente presentate entro venti giorni dalla notifica degli atti ai quali sono riferite.

## **ART. 15 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento (ex art.1, comma 164, L. 27/12/2006 n. 296) , ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale maggiorato dell'uno per cento, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro dodici per anno solare.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

## **ART. 16 - DICHIARAZIONE IMU**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

## **ART. 17 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente con le modalità previste dalla legge.

## **ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012.